

**N. R.G. 38/2016**



**TRIBUNALE DI ROVERETO**

Il Giudice dott. Michele Cuccaro,

nella causa n. r.g. **38/2016**, pendente

tra

**UNIONE SINDACALE DI BASE LAVORO PRIVATO TRENTO** (C.F. 96097730228), con il patrocinio dell'avv. CANESTRINI NICOLA e dell'avv. GIANOLLA GIACOMO (GNLGCM80E06L736O) VIA REZZONICO 22 35131 PADOVA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA PODESTA' 10 38068 ROVERETO presso il difensore avv. CANESTRINI NICOLA

**RICORRENTE**

e

**AMR AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO** (C.F. 01648950226), con il patrocinio dell'avv. DAMOLI CLAUDIO e dell'avv. SARTORI MARCO (SRTMRC54A31H612K) VIA ROMA, 43 38068 ROVERETO; CANTONE LORENZO (CNTLNZ58R14Z326U) STRADONE PROVULO 26 VERONA; , elettivamente domiciliato in STRADONE A. PROVULO N. 26 VERONA presso il difensore avv. DAMOLI CLAUDIO

**CONVENUTO**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro

a scioglimento della riserva di cui all'udienza dd. 12.4.2016 nel procedimento ex art. 28

st.lav. promosso da Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato Trento (di seguito anche

USB – Lavoro Privato) contro AMR – Azienda Multiservizi Rovereto (di seguito anche

AMR), osserva:

USB – Lavoro privato lamenta l'antisindacalità delle condotte di AMR consistite nel

rifiuto di trattare con essa organizzazione sindacale e nel mancato riconoscimento della

RSA costituita dai lavoratori nel suo ambito, con conseguente mancata applicazione ai

lavoratori iscritti del titolo III della L. 300/70;



a sostegno della sua pretesa evidenza di avere una diffusione sull'intero territorio nazionale con iscritti in tutte le categorie e di godere di una sufficiente rappresentatività sulla base dei criteri affermati da C.Cost. 23.7.2013 n. 231, tenuto anche conto del fatto che alla data del dicembre 2015 poteva vantare una rappresentatività pari al 16% circa dei dipendenti della società e che in data 30.9.2015 aveva presentato una piattaforma contrattuale avente ad oggetto specifici elementi ed istituti del contratto aziendale dd. 28.11.2004 (da qualificarsi come contratto normativo secondo quanto richiesto dalla C.Cost. nella citata sentenza).

Parte convenuta contesta che il sindacato ricorrente sia legittimato a proporre un ricorso ex art. 28 st.lav.:

- 1) per difetto del carattere della nazionalità richiesto dal comma 1 della citata norma;
- 2) per mancata dimostrazione della sua capacità di contrarre con la parte datoriale accordi e contratti collettivi;
- 3) in considerazione della sua natura di confederazione nazionale e non di organismo locale di associazione sindacale.

Nel merito nega di aver mai tenuto un comportamento sindacale nei confronti del sindacato ricorrente, contesta l'interpretazione della sentenza 231/13 della C.Cost. formulata ex adverso e sottolinea come non sussista nell'attuale sistema normativo un principio di necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali.

\*\*\*

L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva formulata dalla convenuta sulla base della pretesa carenza del requisito della nazionalità è infondata, avendo la S.C. avuto modo di affermare, proprio con riferimento al sindacato USB – Lavoro privato che *“il carattere nazionale non può desumersi da dati meramente formali e quindi non è sufficiente un'articolazione nazionale prevista dallo statuto associativo ma è necessaria anche una effettiva attività diffusa a tale livello. Azione non significa, però, necessariamente stipulazione di contratti collettivi di livello nazionale. Se contratti di questo tipo sono stati*



*sottoscritti, ciò sarà un indice importante del carattere nazionale dell'attività sindacale, ma è possibile che presentino questo requisito anche associazioni che abbiano svolto attività su tutto, o quanto meno ampia parte, del territorio nazionale, anche senza aver sottoscritto contratti collettivi nazionali"*(Cass. n.13886/12).

Analogamente, la Corte d'appello di Torino, con sentenza dd. 26.3.2014, ha affermato che "alla luce degli accordi sindacali versati in atti non può escludersi la legittimazione ex art.28 Statuto Lavoratori del sindacato convenuto, né, d'altronde, può contestarsi che l'USB fosse subentrato al precedente sindacato SdL, come dimostra, tra l'altro, l'identità del numero di partita I.V.A."

Nel merito il ricorso merita accoglimento.

Con la sent. 231/2013 la C.Cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda"; nella parte motiva di tale pronuncia è sottolineato come "nell'attuale mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali, quale diffusamente descritto ed analizzato dai giudici a quibus, l'altro (speculare) profilo di contraddizione (per sbilanciamento in difetto) - teoricamente, per quanto detto, già presente nel sistema della lettera b) del primo comma, dell'art. 19, ma di fatto sin qui oscurato dalla esperienza pratica di una perdurante presenza in azienda dei sindacati confederali - viene invece ora compiutamente ad emersione. E si riflette nella concretezza di fattispecie in cui, come denunciato dai rimettenti, dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo è derivata la negazione di una rappresentatività che esiste, invece, nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all'unità produttiva. In questa nuova prospettiva si richiede, appunto, una rilettura dell'art. 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, che ne riallinei il contenuto precettivo alla ratio che lo sottende".



Nel caso di specie l'organizzazione sindacale ricorrente ha documentato – senza ricevere alcuna smentita da parte della convenuta - di godere di una rappresentatività all'interno dell'azienda pari al 16% circa dei dipendenti, la quale va ritenuta come una rappresentatività sufficiente ai fini delineati dalla richiamata sentenza della corte costituzionale; parimenti ha dimostrato di aver presentato una piattaforma contrattuale in relazione al contratto aziendale del 28.11.2004.

Ne consegue che va giudicata come antisindacale la decisione di AMR – palesata dalle lettere dd. 3 e 11 novembre 2015 prodotte dalla O.S. ricorrente sub nn. 19 e 21 – di non ammettere USB–Lavoro Privato alle trattative e di ritenerla non titolata a nominare RSA, con ordine alla medesima di cessare le condotte e di rimuoverne gli effetti riconoscendo alla O.S. medesima i diritti sindacali negati, nei modi descritti in parte dispositiva.

Trattandosi di condotta seriamente lesiva della forza contrattuale del sindacato ricorrente in ambito aziendale, in materia rilevante quale quella dell'applicazione dell'art. 19 St. Lav., deve altresì ordinarsi l'affissione del decreto in azienda in tutte le sedi, in luogo accessibile a tutti e in modo visibile, per trenta giorni consecutivi dalla data di affissione, che dovrà avvenire il giorno successivo a quello in cui il presente decreto sarà comunicato alle parti.

Poiché la lesione della O.S. ricorrente, tuttavia, non appare estendersi oltre l'ambito aziendale, non appare necessario ordinare la pubblicazione del decreto sui quotidiani.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovereto quale Giudice del Lavoro, pronunciando ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, dichiara antisindacali le condotte tenute da AMR – Azienda Multiservizi Rovereto nei confronti di Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato Trento consistite nell'aver escluso l'O.S. dalla trattative e nel ritenerla non titolata a nominare RSA;



ordina, pertanto, a AMR – Azienda Multiservizi Rovereto la cessazione delle predette condotte e la rimozione dei loro effetti, ed in particolare le ordina di addivenire alla trattativa con Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato Trento e di riconoscere la RSA regolarmente costituita nel suo ambito, con conseguente applicazione alla stessa del titolo terzo della L. 300/70;

ordina, infine, a AMR – Azienda Multiservizi Rovereto l'affissione del presente decreto in azienda in tutte le sedi, in luogo accessibile a tutti e in modo visibile, per trenta giorni consecutivi dalla data di affissione, che dovrà avvenire il giorno successivo a quello in cui il presente decreto sarà comunicato alle parti;

condanna, altresì, AMR – Azienda Multiservizi Rovereto alla rifusione delle spese di lite della O.S. ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.N.P.A. e 15% .

Si comunichi!

Rovereto, 28.4.2016

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -

